



COMUNE DI MANDAS

Città Metropolitana di Cagliari

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DEL LOTTO N. 1 RICADENTE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DI VIA I MAGGIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamati:

- la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 27 e 35;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Mandas, sito in Via I Maggio, definitivamente approvato in data 08.08.1994;
- il **Regolamento per la concessione di aree nel Piano di Zona per gli Insediamenti Produttivi**, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.07.2021, con la quale è stato approvato il predetto Regolamento e abrogato quello precedentemente approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 15.03.2001;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 242 del 12/08/2026, con la quale è stato approvato il presente bando e i relativi allegati;

RENDE NOTO

che il Comune di Mandas indice una procedura pubblica per l'assegnazione e la successiva **cessione in proprietà del Lotto n. 1**, ricadente nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di Via I Maggio, secondo le condizioni e modalità stabilite dal presente bando, dal vigente Regolamento comunale e dallo schema di convenzione allegato.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL BANDO

Il presente bando disciplina la procedura per l'assegnazione e la cessione in proprietà del **Lotto n. 1**, ricadente nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) del Comune di Mandas.

La procedura è finalizzata all'insediamento di attività produttive conformi alle destinazioni ammesse dal vigente P.I.P. e dal relativo Regolamento comunale.

Le aree comprese nel P.I.P., già acquisite al patrimonio comunale, possono essere cedute in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge n. 865/1971 e successive modificazioni.

L'assegnazione dell'area non costituisce, di per sé, titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento edilizio e/o all'esercizio dell'attività, restando a carico dell'assegnatario l'acquisizione di tutti i titoli, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DEL LOTTO

È posto in assegnazione il seguente lotto:

CARATTERISTICA	LOTTO N. 1
Disponibilità	LIBERO
Superficie	4.997,00 m²
Prezzo unitario	€ 11,2039/m²
Prezzo complessivo	€ 55.985,89
Identificazione catastale	Foglio 20
Mappali	2645 – 2647 – 2653 – 2659
Indice di edificabilità	3,00 m³/m²
Volume massimo teorico	14.991 m³
Rapporto massimo di copertura	1/3
Distacco minimo dalle strade	5,00 m
Distacco minimo dai confini	4,00 m
Regime di assegnazione	Cessione in proprietà

La superficie e i dati catastali indicati nel presente articolo dovranno essere verificati in sede di stipulazione dell'atto di trasferimento.

Per gli ulteriori parametri urbanistici ed edilizi trovano applicazione il vigente strumento urbanistico comunale, il Regolamento Edilizio, le Norme di Attuazione del P.I.P., il relativo Regolamento generale di gestione e ogni altra disposizione vigente.

Il Regolamento comunale stabilisce espressamente che il bando deve riportare superficie, regime di cessione, prezzo complessivo e unitario e gli ulteriori parametri e condizioni dell'assegnazione.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI CESSIONE

Il prezzo di cessione del Lotto n. 1 è determinato in: **€ 55.985,89**

(diconsi euro cinquantacinquemilanovecentoottantacinque/89)

corrispondente a un prezzo unitario di:

€ 11,2039/m²

Il prezzo indicato nel presente bando costituisce il corrispettivo per la cessione in proprietà dell'area.

Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le ulteriori spese connesse e conseguenti alla cessione, comprese, a titolo esemplificativo, le spese contrattuali, notarili ove occorrenti, di registrazione, trascrizione, voltura, frazionamento eventualmente necessario, imposte e tributi previsti dalla legge.

Sono altresì a carico dell'assegnatario le spese per gli allacciamenti alle reti idrica, fognaria, elettrica e agli altri sottoservizi.

Il vigente Regolamento stabilisce che il corrispettivo delle aree P.I.P. comprende il costo effettivo di acquisizione nonché gli oneri di urbanizzazione primaria e la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria secondo la normativa vigente.

ART. 4 – ATTIVITÀ AMMESSE

Il lotto è destinato all'insediamento di attività produttive compatibili con le previsioni del P.I.P. e con la relativa disciplina urbanistica.

Ai fini della presente procedura, in conformità agli artt. 7 e 12 del Regolamento comunale, sono ammesse le imprese operanti nei settori:

- **artigianale produttivo;**
- **piccolo-industriale.**

Sono escluse le attività puramente commerciali, agricole, di servizio e comunque non produttive, fatte salve eventuali attività accessorie e funzionalmente connesse all'attività produttiva principale, ove urbanisticamente ammissibili.

Il Regolamento stabilisce infatti che le aree siano destinate esclusivamente agli insediamenti piccolo-industriali e artigianali di tipo produttivo e che siano cedute per il 100% in proprietà.

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

Possono presentare domanda gli imprenditori e le imprese che esercitano o intendono esercitare attività economiche rientranti nei settori ammessi dal precedente art. 4 e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento comunale.

In particolare, i richiedenti dovranno:

- a) essere iscritti al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio e, ove previsto, all'Albo delle imprese artigiane o agli altri Albi e Registri richiesti in funzione dell'attività esercitata;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale o in altra procedura concorsuale incompatibile con l'assegnazione, né avere in corso procedure finalizzate alla dichiarazione di una delle predette situazioni;
- c) non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal vigente Regolamento comunale;
- d) possedere i requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi, ove applicabili;
- f) non risultare morosi nei confronti del Comune di Mandas alla data di pubblicazione del presente bando;
- g) impegnarsi al rispetto integrale del vigente Regolamento comunale per l'assegnazione delle aree P.I.P., del presente bando e della convenzione da stipulare con il Comune.

Il vigente Regolamento prevede espressamente che non possano partecipare alla selezione le ditte che, alla data del bando, risultino morose nei confronti dell'Ente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e permanere sino alla stipulazione dell'atto di cessione.

ART. 6 – IMPRESE GIÀ ASSEGNATARIE DI AREE P.I.P.

È ammessa la partecipazione per l'assegnazione di un secondo lotto da parte di un'impresa già assegnataria di un lotto nel P.I.P., nei casi e alle condizioni stabilite dal vigente Regolamento comunale.

La richiesta dovrà essere motivata da un aumento dell'attività produttiva e corredata da un adeguato **piano finanziario e occupazionale** idoneo a dimostrare la necessità di nuovi spazi.

ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando (**Allegato A**), sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La domanda dovrà riportare almeno:

1. generalità del titolare o legale rappresentante;
2. denominazione/ragione sociale dell'impresa;
3. codice fiscale e partita IVA;
4. sede legale e sede operativa;
5. recapito telefonico ed e-mail;

6. indirizzo PEC;
7. estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e, ove previsto, all'Albo delle imprese artigiane;
8. descrizione dell'attività esercitata o da esercitare;
9. espressa indicazione della richiesta di assegnazione del **Lotto n. 1**;
10. dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione del presente bando, del Regolamento P.I.P. e dello schema di convenzione;
11. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione;
12. dichiarazione di non essere moroso nei confronti del Comune di Mandas;
13. ogni ulteriore dichiarazione richiesta dal presente bando.

ART. 8 – PROGETTO D'IMPRESA E PIANO DI FATTIBILITÀ

Alla domanda dovrà essere allegato un **progetto d'impresa con relativo piano di fattibilità**, dal quale risultino almeno:

- a) attività produttiva da esercitare;
- b) descrizione dell'intervento proposto;
- c) prospettive occupazionali, con indicazione del numero degli addetti già occupati e/o che si prevede di occupare;
- d) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento;
- e) investimento complessivamente programmato;
- f) eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile;
- g) eventuali caratteri innovativi di prodotto e/o processo;
- h) eventuali finanziamenti regionali, nazionali o dell'Unione europea già ottenuti;
- i) caratteristiche dell'attività sotto il profilo ambientale;
- j) tipologia di rifiuti prodotti;
- k) emissioni eventualmente prodotte;
- l) consumi idrici ed energetici presunti;
- m) numero e tipologia degli automezzi utilizzati;
- n) eventuale necessità di trasferimento di un'attività già esistente;
- o) cronoprogramma indicativo dell'investimento.

Il progetto d'impresa e il piano di fattibilità sono espressamente richiesti dall'art. 5 del Regolamento comunale.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Alla domanda dovrà inoltre essere allegato uno schema progettuale di massima dell'intervento, sottoscritto da tecnico abilitato, corredato da relazione tecnica illustrativa. La documentazione dovrà consentire all'Amministrazione di verificare, in via preliminare, la compatibilità dell'intervento proposto con:

- dimensione e conformazione del lotto;
- destinazione urbanistica;
- indice di edificabilità;
- rapporto di copertura;
- distanze;
- destinazioni d'uso consentite;
- caratteristiche del P.I.P.;
- normativa urbanistico-edilizia vigente.

Il Regolamento comunale richiede espressamente uno schema progettuale di massima sottoscritto da tecnico abilitato e corredato da relazione tecnica sotto il profilo urbanistico-edilizio.

La verifica effettuata nell'ambito della presente procedura non sostituisce in alcun modo il successivo procedimento edilizio/SUAPE.

ART. 10 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda, completa degli allegati prescritti, dovrà pervenire al Comune di Mandas:

entro e non oltre le ore _____ del giorno //2026

e comunque nel rispetto del periodo minimo di pubblicazione previsto dal Regolamento comunale.

La domanda potrà essere trasmessa:

a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Mandas: comune.mandas@cert.legalmail.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura:

«DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE E CESSIONE IN PROPRIETÀ DEL LOTTO N. 1 – ZONA P.I.P. DI VIA I MAGGIO»

Il termine di presentazione è perentorio.

Il bando deve essere pubblicato per un periodo **non inferiore a 30 giorni**, come espressamente previsto dall'art. 3 del Regolamento.

ART. 11 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno sottoposte ad istruttoria ai fini della verifica:

- della tempestività della presentazione;
- della completezza della documentazione;
- del possesso dei requisiti;
- dell'ammissibilità dell'attività proposta;
- della compatibilità dell'intervento con la destinazione del lotto;
- della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento.

In sede di istruttoria, la Commissione tecnica potrà invitare le imprese a completare o chiarire la documentazione già prodotta.

Il termine assegnato per l'integrazione è quello previsto dal vigente Regolamento, pari a **15 giorni dalla ricezione dell'invito**; il mancato riscontro comporta l'esclusione dalle ulteriori fasi della procedura.

Non potranno essere sanate mediante integrazione le carenze che, secondo il presente bando e la normativa applicabile, comportino la mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione.

ART. 12 – COMMISSIONE TECNICA

La valutazione delle domande e la predisposizione della graduatoria provvisoria sono effettuate dalla **Commissione tecnica** prevista dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale.

La Commissione sarà nominata con apposito atto del Responsabile del Servizio e opererà nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità, conflitto di interessi e obbligo di astensione.

Il Regolamento prevede la partecipazione di personale del Servizio Attività produttive, dell'Area Tecnica e di un componente interno nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

ART. 13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E GRADUATORIA

L'assegnazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale e dagli eventuali ulteriori atti deliberativi dell'Amministrazione concernenti i criteri e i punteggi per l'assegnazione delle aree P.I.P.

La Commissione procederà alla valutazione delle domande ammesse e alla formazione della graduatoria.

In assenza di una griglia numerica di punteggi formalmente approvata e applicabile alla presente procedura, non potranno essere introdotti autonomamente dalla Commissione criteri o coefficienti di valutazione ulteriori rispetto a quelli preventivamente approvati e resi pubblici.

A parità di punteggio trovano applicazione le priorità stabilite dall'art. 12 del vigente Regolamento comunale, con particolare riferimento:

- a) alle aziende e agli imprenditori economici operanti nel Comune di Mandas;
- b) alle aziende costrette a delocalizzarsi dal centro abitato per ragioni ambientali o di sicurezza;
- c) alle aziende destinatarie di sentenza esecutiva di sfratto non derivante da morosità;
- d) alle aziende che alla data del bando non versano in situazioni di morosità nei confronti dell'Ente.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante **sorteggio in seduta pubblica**, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

ART. 14 – APPROVAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

Conclusi i lavori della Commissione, l'assegnazione sarà approvata con determinazione del competente Responsabile del Servizio sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'assegnazione anche in presenza di **una sola domanda valida e ammissibile**, purché il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti previsti e il progetto proposto sia compatibile con la destinazione dell'area e con il vigente Regolamento.

L'assegnazione non determina il trasferimento della proprietà dell'area, che avverrà esclusivamente con la stipulazione del relativo atto.

ART. 15 – COMUNICAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

Il competente Servizio comunicherà all'assegnatario l'esito della procedura, indicando:

- estremi dell'assegnazione;
- dati identificativi del lotto;
- prezzo complessivo;
- modalità e termini di pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- termine e modalità per l'accettazione;
- adempimenti necessari per la stipulazione della convenzione e dell'atto di cessione.

Il Regolamento prevede che tale comunicazione sia effettuata entro 15 giorni dall'esecutività della determinazione di assegnazione.

ART. 16 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo dovuto dall'assegnatario è pari a:

€ 55.985,89

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del vigente Regolamento comunale:

- a) **50% a titolo di acconto/caparra**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione;
- b) **saldo del restante 50%**, contestualmente alla stipulazione dell'atto di cessione in proprietà.

Tenuto conto dell'indivisibilità del centesimo, sul prezzo complessivo di € 55.985,89 gli importi saranno:

- **prima rata: € 27.992,95;**
- **saldo: € 27.992,94.**

Il Regolamento consente inoltre, previa istanza motivata e analiticamente documentata dell'interessato e previa deliberazione della Giunta Comunale, il pagamento dilazionato per un periodo non superiore a **36 mesi**, con applicazione degli interessi sulla base del tasso legale e presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa alle condizioni stabilite dal Regolamento.

ART. 17 – ACCETTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnatario dovrà formalizzare l'accettazione del lotto nei termini comunicati dall'Amministrazione e comunque nel rispetto del vigente Regolamento.

La mancata presentazione per la sottoscrizione dell'accettazione comporta la decadenza dall'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

In caso di rinuncia o decadenza, il Comune procederà secondo l'ordine della graduatoria, ove formata.

ART. 18 – CONVENZIONE E ATTO DI CESSIONE

La cessione del lotto sarà regolata mediante apposita convenzione, ai sensi della Legge n. 865/1971 e del vigente Regolamento comunale.

La convenzione dovrà recepire, tra l'altro:

- destinazione dell'area;
- caratteristiche dell'intervento;
- obblighi dell'assegnatario;
- prezzo di cessione;
- modalità di pagamento;
- termini di attuazione dell'insediamento;
- vincoli alla successiva cessione;
- cause di decadenza e risoluzione;
- sanzioni;
- obblighi derivanti dal Regolamento comunale.

Il contratto di cessione sarà stipulato in **forma pubblica amministrativa**, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del Regolamento.

La convenzione dovrà essere stipulata entro **cinque mesi dalla comunicazione dell'assegnazione**, salvo impedimenti non imputabili all'assegnatario o diverse disposizioni applicabili.

ART. 19 – TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'assegnatario è obbligato a realizzare il programma di insediamento presentato in sede di partecipazione.

In conformità al vigente Regolamento:

- il progetto dovrà essere presentato al **SUAPE entro 150 giorni dalla firma del contratto**;
- i lavori dovranno avere inizio entro **12 mesi** dalla data del relativo titolo;
- i lavori dovranno essere completati entro **tre anni**, e comunque entro il termine previsto nello specifico programma di intervento e nel relativo titolo.

Sono fatte salve le possibilità di proroga previste dal Regolamento per gravi e documentati motivi estranei alla volontà dell'assegnatario.

ART. 20 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

L'assegnatario è tenuto:

- a) a destinare l'area esclusivamente alle finalità per le quali è stata assegnata;
- b) a realizzare l'intervento dichiarato in sede di partecipazione;
- c) a rispettare la normativa urbanistica, edilizia, ambientale, sanitaria, di sicurezza e ogni altra disposizione applicabile;
- d) a rispettare le prescrizioni del P.I.P. e del relativo Regolamento;
- e) a rispettare i termini per la realizzazione dell'insediamento;
- f) a mantenere i requisiti e gli impegni assunti in sede di partecipazione nei termini previsti dalla convenzione;
- g) a consentire al Comune le verifiche sul rispetto degli obblighi convenzionali;
- h) a non modificare la destinazione dell'area in violazione delle disposizioni vigenti;
- i) a rispettare le condizioni relative alla successiva alienazione o locazione dell'immobile.

ART. 21 – DECADENZA E RISOLUZIONE

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento, dal presente bando, dalla domanda presentata e dalla convenzione comporterà l'applicazione delle conseguenze previste dal Regolamento stesso e dalla convenzione.

Costituiscono, in particolare, cause di decadenza e/o risoluzione, secondo le condizioni previste dal Regolamento:

- mancata accettazione dell'assegnazione;
- mancato pagamento del corrispettivo;
- mancata stipulazione della convenzione per cause imputabili all'assegnatario;
- mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti;
- utilizzo dell'area per finalità diverse;
- violazione degli obblighi convenzionali;
- perdita dei requisiti essenziali dell'assegnazione;
- dichiarazioni non veritiere rilevanti ai fini dell'assegnazione.

Il Regolamento contempla espressamente la decadenza e la risoluzione della convenzione per l'inosservanza dei termini di realizzazione dell'intervento.

ART. 22 – DIVIETO DI SUCCESSIVA CESSIONE

L'assegnatario è soggetto ai vincoli concernenti la successiva cessione dell'area e dell'immobile previsti dal vigente Regolamento comunale e dalla convenzione.

La convenzione dovrà pertanto riportare espressamente il **divieto di nuova cessione dell'area assegnata**, fatti salvi i casi ammessi dal Regolamento.

ART. 23 – LOCAZIONE DELL'IMMOBILE

Il fabbricato realizzato sull'area potrà essere concesso in locazione esclusivamente alle condizioni stabilite dall'art. 15 del vigente Regolamento.

In particolare, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e la locazione è ammessa dopo il termine di **cinque anni dalla data di insediamento**, alle ulteriori condizioni previste dal Regolamento.

ART. 24 – SPESE E ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

Sono a totale carico dell'assegnatario:

- spese contrattuali;
- spese di registrazione e trascrizione;

- imposte e tributi;
- spese catastali;
- eventuali spese di frazionamento;
- spese tecniche necessarie alla stipulazione;
- spese relative agli allacciamenti;
- ogni altro onere derivante dalla cessione e dalla realizzazione dell'insediamento produttivo.

Il P.I.P. risulta urbanizzato; il Regolamento pone espressamente a carico dell'assegnatario le spese per gli allacciamenti alle reti.

ART. 25 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni rese dai partecipanti sono soggette a controllo da parte dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, saranno applicate le conseguenze previste dalla normativa vigente, oltre alla decadenza dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione potrà procedere alle verifiche presso le Amministrazioni e gli Enti competenti.

ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è:

Geom. Nicola Zedda

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mandas

Telefono: 07098780210

E-mail: areatecnicamandas@gmail.com

PEC: comune.mandas@cert.legalmail.it

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area Tecnica del Comune di Mandas nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Mandas esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e ai successivi adempimenti relativi all'assegnazione e cessione dell'area, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Le ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono contenute nell'apposita informativa allegata alla domanda di partecipazione o resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 28 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato per **almeno 30 giorni consecutivi**:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Mandas;
- sul sito istituzionale del Comune;
- nella pertinente sezione dell'Amministrazione Trasparente, ove dovuto;
- attraverso eventuali ulteriori forme di pubblicità stabilite dall'Amministrazione.

Il periodo minimo di pubblicazione di trenta giorni deriva direttamente dall'art. 3 del Regolamento comunale.

ART. 29 – FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Mandas si riserva, con provvedimento motivato e nei limiti consentiti dall'ordinamento:

- di sospendere la procedura;
- di prorogarne i termini;
- di riaprire i termini;
- di revocare o annullare il bando;
- di non procedere all'assegnazione qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse o emergano impedimenti giuridici, urbanistici o patrimoniali.

L'Amministrazione si riserva altresì di effettuare ogni verifica ritenuta necessaria in ordine alla compatibilità dell'iniziativa proposta con le finalità del P.I.P.

ART. 30 – NORME FINALI E RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando trovano applicazione:

- il **Regolamento per la concessione di aree nel Piano di Zona per gli Insediamenti Produttivi**, approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 08.07.2021;
- la Legge n. 865/1971 e successive modificazioni;
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- le Norme di Attuazione del P.I.P.;
- il Regolamento Edilizio comunale;
- la normativa nazionale e regionale applicabile;
- le altre disposizioni vigenti in quanto compatibili.

La partecipazione alla procedura comporta la piena conoscenza e l'incondizionata accettazione delle disposizioni del presente bando e del vigente Regolamento comunale.

ALLEGATI AL BANDO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:

Allegato A – Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni;

Allegato B – Schema per la presentazione del progetto d'impresa e piano di fattibilità;

Allegato C – Schema di convenzione per la cessione in proprietà dell'area P.I.P.;

Allegato D – Planimetria e individuazione catastale del Lotto n. 1;

Allegato E – Informativa sul trattamento dei dati personali.

Mandas, lì 12/08/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Nicola Zedda

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.